

sent. 11.086/08
Cron. 5.046/08
Rep. 8669/08

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO e G. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 ROMA
Tel. 06.3729108 - Fax 06.3729559

ORIGINALE

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO e G. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 ROMA
Tel. 06.3729108 - Fax 06.3729559

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE IX

in persona della dott.ssa Marzia Cruciani, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55474 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2002, posta in deliberazione all'udienza del 6.12.2007 e vertente

TRA

~~_____~~ s.p.a.

elett.te dom.ta in Roma, Via Mirabello 17, presso lo studio degli avv. Fulvio e Giobbe Zardo, che la rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

~~_____~~

elett.te dom.ta in Roma, Via ~~_____~~ presso lo studio degli avv. ~~_____~~ e ~~_____~~ che la rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTA

OGGETTO: contratto di trasporto


Y

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La C. s.p.a., quale spedizioniere e trasportatore internazionale di masserizie, anche per conto di dipendenti della P.A. trasferiti all'estero, provvedeva alla spedizione di beni su incarico della convenuta Arena da Tokyo a Roma, nel settembre 1999. Deduceva di essere rimasta creditrice relativamente a detta prestazione della somma di lire 1.141.920, quale pagamento del premio assicurativo, dalla C. anticipato, per l'eccedenza di peso, rispetto a quello per il quale l'amministrazione aveva riconosciuto il rimborso. In data 21.2.2000 la convenuta incaricava la società attrice del trasporto di beni da C. ad un deposito della C. in Roma; in data 25.8.2000 le masserizie venivano prelevate dal deposito e portate a L. Per tale prestazione veniva concordato l'importo di lire 5.040.000; nel novembre 2000 la convenuta incaricava la C. del trasloco di beni da Roma a Mosca - lire 16.200.000 per masserizie e lire 2.600.000 per trasporto autovettura -. Con riferimento a detta prestazione residuava un pagamento per la differenza di quanto già corrisposto - lire 9.614.600.

La società attrice chiedeva, pertanto, il saldo delle prestazioni rese per un totale di € 9.125,80.

Si costituiva la convenuta sollevando eccezioni e chiedendo, comunque il rigetto della domanda. In particolare deduceva la prescrizione ex art 2951 c.c., della pretesa afferente al trasporto di beni a Tokyo, azionata trascorsi 18 mesi dalla prestazione. Parimenti deduceva la prescrizione della pretesa afferente il trasporto delle masserizie da C. a Roma - depositi C. - ex art. 2951 c.c. con riferimento al trasporto beni da Roma a L. deduceva che detta prestazione era ricompresa, per espresso accordo tra le parti, nel prezzo pattuito per il trasporto delle masserizie a Mosca. Precisava che il trasporto a Mosca non era stato regolarmente eseguito, stante il ritardo nella consegna



dei beni, da attribuirsi a negligenza del trasportatore, e stante il danneggiamento dell'autovettura; che il prezzo non era stato saldato in quanto la C. aveva omesso di rilasciare documentazione contabile ai fini della liquidazione della relativa indennità da parte del ministero; che parte della somma era già stata versata alla ditta F. su indicazione della C. per lire 3.684.600 e che \$ 500 erano stati corrisposti ad autista della C. al momento dell'arrivo dei beni a Mosca. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e, in subordine la riduzione della pretesa economica.

Acquisita documentazione la causa era ritenuta in decisione all'udienza del 6.12.2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutte le richieste di pagamento sono avvenute tramite invio di fatture, con specifica della causale della richiesta di adempimento, con riferimento alle singole prestazioni.

Il pagamento della somma relativa al premio assicurativo di lire 1.141.920, da parte della C., per conto della A., è documentato. L'eccedenza di peso trasportato rispetto a quello rimborsabile dal ministero è documentato. La A. risulta avere rilasciato in data 15.12.1999 delega bancaria per l'incasso del compenso relativo a detto trasporto, così riconoscendo il proprio debito e interrompendo la prescrizione ex art. 2944 c.c.. Successivamente la C. ha richiesto con raccomandate AR in data 10.5.2001, 30.8.2001, 23.3.2002 la prestazione. L'eccezione di prescrizione del debito deve, pertanto, essere disattesa.

La convenuta deve, in ragione del titolo azionato essere condannata alla corresponsione della somma di € 589,75.

Parimenti la convenuta deve essere condannata al pagamento del compenso di € 2.602,55 relativo alla prestazione di trasporto da C. e custodia di beni nei magazzini della C. - prestazione non contestata - atteso che anche per detto

servizio non può ritenersi essere maturata alcuna prestazione, stante la natura del contratto trasporto e custodia beni non soggetta al termine prescrizione breve invocato. Neppure vi sono elementi che consentano di ritenere che la prestazione fosse ricompresa nel preventivo del trasporto beni a Mosca. Detta circostanza non emerge dal contratto né vi è prova fosse stata concordata tra le parti.

Con riferimento al trasporto dell'automobile e delle masserizie della convenuta a Mosca la C. ha depositato la documentazione di viaggio - permessi di transito e autorizzazioni - e le lettere in cui sollecitava la A. alla presentazione di documentazione doganale - l'onere di presentazione della documentazione incombeva alla convenuta -. Nulla è emerso in ordine a danni ai beni trasportati. La convenuta non ha assolto l'onere su di lei gravante di dimostrare l'inadempimento per ritardo colpevole del trasportatore o per asseriti danni. La documentazione depositata non è idonea alla dimostrazione degli assunti.

Non vi è documentazione in ordine a danni all'automobile e l'assunto è smentito da documentazione in atti che attesta l'integrità della merce consegnata.

Risulta che la A., per la prestazione suddetta, ha versato un acconto di lire 9.614.600 regolarmente conteggiato in detrazione dalla società attrice - doc. 21 -.

La A., pertanto deve essere condannata al pagamento, in favore della C. s.p.a. della somma di € 8.991,50 - € 589,50 fattura n. 257 del 31.12.1999; € 2.602,50 fattura 100 del 23.5.2000; € 5.799,50 saldo fattura n. 14 del 31.1.2001 previa detrazione acconti -, oltre interessi dal 2.3.2002 data di ricezione della lettera di messa in mora.


Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Condanna A. al pagamento, in favore della C. s.p.a., della somma di € 8.991,50, oltre interessi dal 2.3.2002;

condanna la stessa al pagamento delle spese processuali, in favore della società attrice,
che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per spese ed € 600,00 per
competenze.

Roma 14.5.2008


IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr.ssa ROTELLA Tiziana)

Depositato in Cancelleria
Roma ... 26 MAG. 2008 ...
... (Dr.ssa ROTELLA Tiziana)



26 MAG 2008
